

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
IL RAGIONIERE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTO** l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale;
- VISTO** il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO** il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO** l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA** la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni riguardante: "*Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo*";
- VISTO** il comma 4 dell'articolo 71 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che stabilisce: "*I proventi delle sanzioni amministrative spettano per il 50 per cento ai Comuni affinché siano utilizzati per la realizzazione del canile sanitario esclusivamente pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi liberi sul territorio*";
- VISTA** la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 71, che sostituisce l'articolo 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 concernente "*Sanzioni derivanti da abbandono di animali*";

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";

**VISTA** la nota prot. n. 75791 del 15/10/2018 con cui il Servizio 10 "Sanità Veterinaria" del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato Regionale della Salute chiede l'istituzione di un capitolo di spesa presso il proprio Dipartimento, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con la conseguente denominazione "*Trasferimenti ai Comuni di quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative introitate dalla Regione ai sensi della legge regionale n.15/2000, da destinare alle finalità di cui all'articolo 26 comma 4 della legge regionale n. 15/2000 come modificato dalla legge regionale n.8/2018*" Codice finanziario U.1.04.01.02.003;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 201 del 10 agosto 2015 con la quale sono stati approvati i prospetti denominati Allegato "A", (entrata e spesa "Fondi statali"), e allegati "B1", "B2" e "B3", (entrata e spesa "fondi regionali") relativi ai capitoli rientranti nella perimetrazione ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i;

**CONSIDERATO** che nella succitata deliberazione della Giunta Regionale di Governo è previsto che il Ragioniere Generale della Regione provveda con proprio decreto all'aggiornamento degli allegati, relativi alla perimetrazione di cui sopra, in caso di istituzione di nuovi capitoli, previo raccordo con il responsabile della G.S.A;

**VISTA** la nota prot. n. 77346 del 18/10/2018 con la quale l'Assessorato Regionale Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica Servizio 5 "Economico Finanziario" condivide l'inserimento nel perimetro sanitario del capitolo di spesa di nuova istituzione nel bilancio della Regione 2018;

**VISTA** la nota dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore dell'Economia prot. n. 5863 del 7/11/2018 con la quale trasmette le suddette note;

**TENUTO CONTO** che il capitolo di entrata 1923 Rubrica 3- capo 21 accoglie i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e che per il 50% delle somme imputate annualmente nel succitato capitolo di entrata devono essere destinati ai Comuni per le finalità di cui all'art. 26 comma 4 della L.R. n. 15/2000 come modificato dall'articolo 71 comma 4 della L.R. n. 8/2018;

**RITENUTO**, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018, le necessarie variazioni in termini di competenza:

## D E C R E T A

### Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2018, al Bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

-----  
**ESERCIZIO 2018**

**VARIAZIONE  
COMPETENZA**  
-----

**SPESA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE  
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

**Missione**            13 – Tutela della Salute  
**Programma**        7 – Ulteriori spese in materia sanitaria  
**Titolo**              1 – Spese correnti  
**MacroAggregato 1.04** - Trasferimenti correnti

Capitolo **417361**                    *nuova istituzione*

Trasferimenti ai Comuni di quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative introitate dalla Regione ai sensi della L.R. 15/2000 da destinare alle finalità di cui all'articolo 26 comma 4 della legge regionale n. 15/2000 come modificato dalla legge regionale n.8/2018.

(cod.all.6/1 D.Lgs 118/2011:U. 1.04.01.02.003 - V- Rif cap. entrata 1923) -----

## Art.2

L'allegato "B3" (entrata e Spesa correlata "fondi regionali") di cui alla Delibera della Giunta Regionale di Governo n.201 del 10 agosto 2015 è integrato con il capitolo di seguito riportato:

Allegato di cui alla D.G.R. 201/2015	Cap.	Descrizione	Classificazione ex art. 20 dlgs.n.118-2011	Amm.	N.F.	Vinc.	Modifica e/o nuovo inserimento
Allegato "B3" Regionali	417361	TRASFERIMENTI AI COMUNI DI QUOTA PARTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE DALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R.15/2000 DA DESTINARE ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2000 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N.8/2018.	"B"	11	1	Si	(nuovo inserimento nel perimetro) Capitolo Istituito con il presente decreto. Nota di condivisione Responsabile della GSA Prot. 77346 del 18/10/2018

## Art.3

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, e successive modifiche ed integrazioni sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  
Palermo, 20 novembre 2018

**IL RAGIONIERE GENERALE**

f.to Bologna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

f.to Maria Salvatrice Lapunzina